



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 07.XII.2007
C(2007)6338

**Oggetto: Aiuti di Stato n. N 341/2007 e N 367/2007 – Italia (Piemonte)
Regimi di aiuti alla RSI**

Signor Ministro

1. PROCEDIMENTO

Le autorità italiane hanno notificato le misure di cui sopra mediante notifiche elettroniche, rispettivamente del 19 giugno 2007 (SANI/517) e 28 giugno 2007 (SANI/535). Poiché le due misure sono di competenza della stessa Regione, hanno finalità identica e presentano molte caratteristiche comuni, la Commissione ha deciso di valutarle congiuntamente. La Commissione ha richiesto un complemento d'informazione sulle due misure con lettera del 24 luglio 2007. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 settembre 2007, protocollata presso la Commissione il 1° ottobre 2007 (A/37926).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Obiettivo

A seguito della scadenza di molti dei regimi vigenti e dell'adozione della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹ (in appresso "disciplina RSI"), le autorità della Regione Piemonte hanno riesaminato le misure esistenti a favore di RSI decidendo di riorganizzare il sostegno alle attività in tale ambito.

La misura notificata recante il numero N 367/07 è denominata Ri1 (in appresso "misura Ri1"); si tratterà del principale regime regionale di RSI, che finanzierà progetti mediante l'attivazione di bandi. Esso intende sostituire il regime attualmente in vigore. Le autorità

¹ GU C 323 del 30.12.2006, pagg. 1– 26.

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

italiane hanno presentato una valutazione dei regimi attuali (cfr. infra, capitolo seguente).

La misura notificata recante il numero N 341/07 è denominata Ri7 (in appresso "misura Ri7") e riguarda il sostegno a progetti strategici di RSI, piattaforme tecnologiche e progetti di grandi dimensioni, integrati in programmi nazionali e internazionali. Si tratta di una misura completamente nuova, anche nella concezione. Sono identificati i settori "science-push" – biotecnologie, nanotecnologie, nuovi materiali, energie alternative – e "demand-pull" – aerospazio, logistica, industrie creative e multimediali, sicurezza ambientale, agro-alimentare, servizi sanitari, trasporti, cultura. L'ICT è considerato quale fattore trasversale ed è quindi riconducibile all'interno di ciascuna piattaforma e di ciascun settore.

2.2. Valutazione delle misure in vigore

Come sopra accennato, le autorità italiane hanno comunicato informazioni relative alla valutazione dei regimi attualmente in vigore nella Regione:

- Sostegno a progetti di RSI realizzati in modo cooperativo da PMI nell'ambito dell'azione di coordinamento Manunet. Il regime è stato comunicato alla Commissione che ha assegnato il numero XS 130/07. Sono pervenute domande di agevolazioni per progetti. La fase di valutazione e di ammissione a beneficiare dell'aiuto si concluderà entro il 31 dicembre 2007. Tale regime verrà assorbito dalla misura Ri1.
- Sono state inoltre finanziate attività di RSI a titolo del regime notificato alla Commissione recante il numero N 625/06². Sono stati presentati 179 progetti; di questi, è stato possibile finanziare solo 59 progetti, che vedono coinvolte 104 imprese (68 PMI e 36 grandi imprese). Alla fase di valutazione delle proposte hanno partecipato circa 350 esperti internazionali. Tale regime verrà assorbito dalla misura Ri1.
- Nel 2004 e 2005 sono state finanziate attività di RSI anche a titolo di un altro regime, registrato presso la Commissione con il numero XS 82/04. Il regime, destinato esclusivamente alle PMI, ha finanziato 98 progetti nel 2004 e 135 nel 2005. Tale regime verrà assorbito dalla misura Ri1.
- Inoltre, la Regione ha finanziato attività di RSI in zone assistite a titolo del regime autorizzato N 102/02³. Tale regime, scaduto il 31 dicembre 2006, ha consentito di finanziare 763 progetti, nella misura di un contributo massimo per progetto fissato a 150 000 euro. Tale regime verrà assorbito dalla misura Ri1.

Le autorità regionali hanno verificato la sussistenza dell'effetto di incentivazione nei casi di erogazione di aiuti a grandi imprese, in particolare a titolo del regime N 625/06. Hanno inoltre effettuato una rilevazione circa l'effetto di incentivazione delle agevolazioni sulle PMI, mediante un'indagine di tipo "customer satisfaction". L'indagine

² La Commissione ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni con nota del 20 ottobre 2006 - C(2006)5111.

³ La Commissione ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni con nota dell'11 febbraio 2003 - C(2003)102.

ha evidenziato che in un'alta percentuale dei casi (80%) l'agevolazione regionale ha avuto un effetto di incentivazione sulle PMI beneficiarie consentendo di accorciare i tempi di realizzazione del progetto, di realizzare un progetto più ambizioso, o addirittura che è stata determinante ai fini della decisione di realizzarlo.

2.3. Base giuridica

La base giuridica di entrambe le nuove misure è costituita dalla Legge Regionale n. 34 del 21.11.2004, combinata al Programma 2006-2008 per le attività produttive, e dalla Legge Regionale n. 4/2006 (articoli 4 e 5). Sono state inoltre adottate le seguenti disposizioni attuative:

- per la misura Ri1, Delibera della Giunta Regionale 5-5553 del 26.3.2007;
- per la misura Ri7, Delibera della Giunta Regionale 6-5554 del 26.3.2007.

Le misure sono soggette a una clausola di sospensione in attesa dell'approvazione da parte della Commissione europea.

2.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento agevolativo le PMI⁴ nonché le grandi imprese e gli organismi di ricerca definiti conformemente al punto 2.2 d) della disciplina RSI).

Per la misura Ri7 i soggetti beneficiari dovranno essere organizzati in consorzi di imprese e organismi di ricerca.

Le imprese possono appartenere a qualsiasi settore. Si stima un numero di beneficiari superiore a 1000 per la misura Ri1 e compreso tra 101 e 500 per la misura Ri7. Possono partecipare ai progetti le imprese aventi almeno una sede o un'unità operativa in Piemonte al momento della concessione dell'aiuto. Per la misura Ri7, possono far parte della compagine di progetto anche imprese e organismi di ricerca ubicati al di fuori della regione.

Sono esclusi i soggetti che rientrano negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁵.

Le autorità italiane hanno specificato che in caso di interventi agevolativi a titolo dei regimi in oggetto destinati a organismi di ricerca come definiti al punto 2.2 della disciplina RSI, esse provvederanno a indirizzare il finanziamento verso le attività non economiche e a garantire la separazione contabile rispetto alle attività economiche per evitare vantaggi indiretti per queste ultime.

Le autorità italiane hanno specificato le condizioni di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese. Per quanto riguarda la ricerca contrattuale, in particolare, hanno comunicato che gli organismi di ricerca presteranno il servizio a prezzi di mercato.

⁴ Secondo la definizione del Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 che ha recepito nell'ordinamento italiano la definizione di PMI di cui al regolamento 70/2001.

⁵ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

Per i progetti di collaborazione, le autorità italiane garantiranno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- (2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- (3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto per le imprese partner della collaborazione se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evince che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

2.5. Attività sovvenzionate e costi ammissibili

Entrambe le misure sovvenzionano studi di fattibilità e attività di RSI che rientrano nelle categorie della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale⁶. I regimi in questione non sovvenzionano la ricerca fondamentale.

Non sono ammesse a beneficiare dell'intervento agevolativo le spese sostenute prima dell'invio della domanda. Il contributo regionale viene erogato solo per i costi effettivamente sostenuti e non deve rappresentare un profitto per i beneficiari. Non sono ammesse al beneficio le fatture presentate da imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Per entrambe le misure, sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- personale impiegato nelle attività di ricerca;
- strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;
- costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

⁶ Per la definizione di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, la base giuridica dei regimi si avvale delle definizioni di cui al punto 2.2 della disciplina RSI.

- ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- spese generali supplementari direttamente imputabili alle attività di ricerca, comprese le spese per missioni connesse a progetti di cooperazione internazionale;
- altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Per gli studi di fattibilità le tipologie di costi sono le stesse dei progetti di RSI. Se gli studi di fattibilità fanno parte di un progetto, possono incidere nella misura massima del 5% sul costo totale del progetto stesso.

Entrambe le misure sovvenzionano inoltre le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.

Entrambe le misure prevedono la concessione di agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI, alle seguenti condizioni:

- il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI nell'ambito della PMI che riceve l'aiuto;
- i costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

2.6. Importo e durata

La dotazione finanziaria complessiva delle misure è di 130 milioni di euro l'anno (90 milioni di euro per la misura Ri1 e 40 milioni di euro per la misura Ri7). Le misure scadranno il 31 dicembre 2013.

Il contributo verrà erogato sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto. I contributi a fondo perduto verranno erogati mediante l'attivazione di

bandi. Nell'ambito della misura Ri7 i bandi definiranno le piattaforme e le aree scientifiche/tecnologiche: i consorzi si candideranno alla guida di tali piattaforme e aree.

2.7. Intensità

Per entrambe le misure, le autorità italiane hanno comunicato che le agevolazioni verranno concesse conformemente alle seguenti intensità di aiuto.

Per gli studi di fattibilità svolti da PMI, fino al 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale, e fino al 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. Per gli studi di fattibilità svolti da grandi imprese sono previste rispettivamente intensità massime del 65% e del 35%.

Per i progetti di RSI sono previste le seguenti intensità di aiuto alle imprese:

- 50% ESL per attività di ricerca industriale svolte da grandi imprese⁷;
- 25% ESL per attività di sviluppo sperimentale svolte da grandi imprese;
- se il beneficiario è una piccola impresa, intesa secondo la definizione della CE⁸, è applicata una maggiorazione del 20%;
- se il beneficiario è una media impresa, intesa secondo la definizione della CE⁹, è applicata una maggiorazione del 10%;
- se i progetti presentano una delle caratteristiche seguenti, è applicata una maggiorazione del 15%:
 - i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sussistano le seguenti condizioni:
 - nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione
 - e il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
 - ii) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di RSI e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

⁷ Si applicano le tipologie di ricerca della disciplina RSI, punto 2.2 relativo alle definizioni.

⁸ Cfr. nota 3.

⁹ Cfr. nota 3.

- iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. Per i progetti che combinano ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo, l'intensità deve essere pari alla media ponderata delle rispettive intensità. Se il progetto di ricerca è conforme agli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito dell'attuale programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo, soddisfa le summenzionate condizioni ed è applicata una maggiorazione del 15%.

In caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato, l'intensità massima di aiuto sarà pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona messa a disposizione.

2.8. Effetto di incentivazione

Per entrambe le misure, le autorità italiane hanno stabilito che l'agevolazione destinata a finanziare progetti di grandi imprese e di PMI per importi superiori a 7,5 milioni di euro può essere concessa solo se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni, affinché la misura abbia effetto di incentivazione:

- *aumento delle dimensioni del progetto*: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- *aumento della portata*: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- *aumento del ritmo*: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- *aumento dell'importo totale della spesa di RSI*: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Per tutti i casi assoggettati alla notifica individuale, le autorità italiane richiederanno ai beneficiari una valutazione completa dell'effetto di incentivazione, sulla cui base la Commissione procederà all'esame dettagliato.

2.9. Cumulo, controlli e relazioni

Per entrambe le misure, le autorità italiane hanno comunicato che l'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altro aiuto. L'unica eccezione riguarda altre agevolazioni per la RSI riferite agli stessi costi ammissibili, purché siano rispettate le

intensità massime di aiuto stabilite nella presente decisione. Gli aiuti non sono cumulabili con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente decisione.

Le autorità italiane garantiranno un accurato controllo dei progetti, mediante la valutazione della rendicontazione periodica dei beneficiari. Esse presenteranno una relazione annuale sull'attuazione del regime, contenente anche la valutazione dell'effetto di incentivazione che la misura esercita sulle attività di ricerca e sviluppo svolte da grandi imprese.

Entro venti giorni lavorativi dalla concessione di un aiuto non soggetto all'obbligo di notifica individuale e il cui importo ecceda i 3 milioni di euro, le autorità italiane forniranno alla Commissione le informazioni richieste nel modulo standard allegato alla disciplina RSI.

Ai sensi del punto 10.1.3, secondo paragrafo della summenzionata disciplina, le autorità italiane si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure a favore della RSI .

Ai sensi del punto 7.1 della disciplina RSI, le autorità italiane procederanno alla notifica individuale di tutte le seguenti misure di aiuto:

- se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;
- per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità.

Le autorità italiane forniranno adeguate informazioni su tali progetti ai fini dell'esame dettagliato. In tal caso la concessione del singolo aiuto è subordinata alla decisione della Commissione.

Le autorità italiane hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare la giurisprudenza Deggendorf, applicata in Italia dal disposto dell'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esse provvederanno a non erogare agevolazioni a soggetti che non abbiano rimborsato precedenti aiuti individuati quali illegali e incompatibili, almeno fino a quando i relativi importi non siano stati rimborsati allo Stato.

In particolare, si sono impegnate a chiedere ai potenziali beneficiari una dichiarazione attestante che l'impresa non ha beneficiato di aiuti illegali e incompatibili, o che, qualora ne abbia beneficiato, tali aiuti sono stati rimborsati o versati su un conto bloccato. La dichiarazione deve riferirsi almeno a tre regimi dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione:

- misure per l'occupazione (caso CR 49/98);
- municipalizzate (caso CR 27/99);
- misure urgenti per l'occupazione (caso CR 62/03).

Il testo integrale delle due misure verrà pubblicato su internet, al seguente indirizzo: www.regione.piemonte/industria/index.htm.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto

Le misure in oggetto comportano risorse statali, in quanto saranno finanziate tramite il bilancio dello Stato e della Regione. Le misure avranno carattere selettivo, in quanto ne beneficerà un numero ristretto di imprese, che trarranno un vantaggio dall'aiuto. Infine, poiché dette imprese partecipano o possono partecipare agli scambi intracomunitari, le misure in causa incideranno anche sugli scambi. Pertanto, i regimi presentano le caratteristiche di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione ha valutato se le agevolazioni previste a favore degli organismi di ricerca possono implicare aiuti di Stato. Essa ha innanzitutto esaminato le situazioni in cui l'agevolazione è destinata direttamente agli organismi di ricerca per le loro attività non economiche, ai sensi del punto 2.2 (d) della disciplina RSI. Il finanziamento pubblico di tali attività non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti. Le autorità italiane hanno confermato che le attività economiche saranno distinte da quelle non economiche, così come i relativi costi e finanziamenti.

Poiché il regime è pertanto conforme al punto 3.1.1 della disciplina RSI, la Commissione conclude che le agevolazioni concesse ad organismi di ricerca nell'ambito di progetti di collaborazione non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione ha quindi esaminato i casi in cui un organismo di ricerca lavora per un'impresa (ricerca contrattuale). Come accennato al precedente punto 2.4, nel caso di un contratto di ricerca realizzato da istituti per conto di imprese, gli istituti sono remunerati secondo i prezzi di mercato per la ricerca contrattuale e l'impresa è proprietaria dei risultati del progetto, conformemente al punto 3.2.1 della disciplina RSI.

Infine, la Commissione ha valutato le condizioni relative ai progetti di collaborazione tra un organismo di ricerca e un'impresa, per verificare che esse non consentano il trasferimento di aiuti indiretti all'impresa. Come illustrato al precedente punto 2.4, le autorità italiane provvederanno a garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 3.2.2 della disciplina RSI.

La Commissione può pertanto concludere che le imprese direttamente beneficiarie del regime non ricevono aiuti aggiuntivi indiretti tramite la partecipazione a progetti di collaborazione con organismi di ricerca finanziati con fondi pubblici.

3.2. Legittimità dell'aiuto

Le autorità italiane hanno rispettato l'obbligo imposto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, notificando i regimi prima della loro attuazione. Tali misure comprendono una clausola di sospensione.

3.3. Compatibilità

La Commissione ha analizzato i regimi di aiuto alla luce delle pertinenti disposizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ("disciplina RSI")¹⁰. Essa ha valutato le misure congiuntamente poiché sono disposte dalla stessa autorità regionale, hanno la stessa finalità, ossia la promozione della RSI, e hanno molti punti in comune.

La Commissione rileva innanzitutto che le autorità regionali hanno effettuato una valutazione dei regimi attualmente in vigore per la promozione della RSI, che deve essere considerati favorevolmente, a norma del capo 5, primo paragrafo, della disciplina RSI.

In secondo luogo, la Commissione rileva che le misure notificate soddisfano tutte le condizioni prescritte dalla disciplina RSI. In particolare:

- Come indicato al precedente punto 2.5, le attività ammissibili sono quelle definite al punto 2.2 della disciplina RSI e rispettano le disposizioni del punto 5.1.1 della disciplina RSI.
- Come indicato al precedente punto 2.5, i costi ammissibili, le intensità di aiuto nonché le maggiorazioni sono conformi alle pertinenti disposizioni della disciplina RSI (rispettivamente, punti 5.1.4, 5.1.2 e 5.1.3).
- Come indicato ai precedenti punti 2.5 e 2.7, verranno concesse agevolazioni anche per studi di fattibilità tecnica, conformemente alle disposizioni del punto 5.2 della disciplina RSI.
- Come indicato ai precedenti punti 2.5 e 2.7, verranno concesse agevolazioni per coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, conformemente alle pertinenti disposizioni della disciplina RSI (punto 5.3).
- Come indicato ai precedenti punti 2.5 e 2.7, verranno concesse agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, conformemente alle pertinenti disposizioni della disciplina RSI (punto 5.7).
- Come indicato al precedente punto 2.8, le autorità italiane provvederanno affinché le agevolazioni abbiano un effetto di incentivazione sulle grandi imprese conformemente al capo 6 della disciplina RSI; inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a descrivere l'effetto di incentivazione per le grandi imprese, conformemente al capo 6, ultimo paragrafo, della disciplina RSI.
- Come indicato al precedente punto 2.9, le norme in materia di cumulo degli aiuti sono conformi alle disposizioni del capo 8 della disciplina RSI.
- Come indicato al precedente punto 2.9, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare la giurisprudenza Deggendorf per evitare che siano versati ulteriori aiuti ad imprese che non hanno ancora rimborsato aiuti illegittimi e incompatibili ricevuti in precedenza.

¹⁰ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

- Come indicato al precedente punto 2.9, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le pertinenti disposizioni in materia di trasparenza e relazioni, conformemente al punto 10.1 della disciplina RSI.
- Come indicato al precedente punto 2.9, le autorità italiane si sono impegnate a procedere alla notifica individuale degli aiuti che superano la soglia stabilita al punto 7.1 della disciplina RSI.
- Come indicato al precedente punto 2.9, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le disposizioni in materia di trasparenza relativamente alla pubblicazione su internet del testo del regime di aiuto e alle modalità di trasmissione delle schede informative alla Commissione, conformemente ai punti 10.1.2 e 10.1.3 della disciplina RSI.

4. CONCLUSIONE

Per questi motivi, la Commissione ritiene che le misure di aiuto siano compatibili con il trattato CE conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

La Commissione rammenta alle autorità italiane l'obbligo di trasmettere le relazioni annuali relative all'attuazione del regime, che consentano alla Commissione di verificare il rispetto di tutte le condizioni fissate e dimostrino in particolare per ogni singolo caso che l'agevolazione concessa alle grandi imprese abbia avuto il necessario effetto di incentivazione.

La Commissione rammenta alle autorità italiane l'impegno che hanno assunto in materia di trasparenza, relativamente alla pubblicazione su internet del testo del regime di aiuto e alle modalità di trasmissione delle schede informative alla Commissione.

La Commissione rammenta inoltre alle autorità italiane che, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, tutti i piani di rifinanziamento o di modifica del regime di aiuto devono essere notificati alla Commissione.

Le autorità italiane hanno dichiarato che la notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi. È pertanto autorizzata la divulgazione a terzi e la pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie Kroes
Membro della Commissione